

STATUTO ANIU

TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione, sede, denominazione

E' costituita, con durata illimitata e sede legale in **Erbusco** provincia di **Brescia**, via Iseo nr. 76, l'**Associazione Nazionale Imprenditori Unificati** (in sigla **A.N.I.U.**); essa è volontaria, indipendente, apartitica e senza fine di lucro. Tuttavia essa può partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Con deliberazione del consiglio direttivo, l'Associazione potrà istituire, nelle regioni, Province e Comuni, Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali ed Uffici staccati.

Organo di ogni Delegazione è il Consiglio, composto da **3 a 9** membri, eletti ogni **quattro** anni dall'assemblea dei Soci facenti parte della Delegazione stessa.

Per il funzionamento delle delegazioni, sarà redatto apposito regolamento, da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2 – Scopi

L'associazione persegue le seguenti finalità:

- a. promuovere, nella società e presso gli imprenditori la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b. rappresentare nella più ampia estensione il settore industriale – commerciale – artigianale e terziario nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni e tutte le altre componenti della società, ricercando le forme di collaborazione per conseguire finalità di progresso e sviluppo;

- c. favorire il progresso dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi promuovendo la formazione e la cultura imprenditoriale;
- d. tutelare l'attività delle aziende e delle persone fisiche sul piano economico e sindacale anche con il raggiungimento di accordi e la partecipazione alla stipulazione di contratti collettivi;
- e. accrescere l'accordo e la collaborazione tra gli imprenditori;
- f. designare e nominare e proporre i propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione, promuovendo inoltre tale rappresentanza ove sia ritenuta necessaria ed utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- g. mantenere i rapporti con tutte le componenti del sistema.

L'Associazione svolge altresì le seguenti funzioni:

1. assistere i Soci nei confronti delle Organizzazioni sindacali, delle Autorità pubbliche, degli Enti statali e parastatali;
2. provvedere all'informazione e alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità;
3. promuovere ed organizzare, direttamente o indirettamente, studi, ricerche, attività editoriali, convegni e dibattiti;
4. presiedere all'ordinato evolversi dei rapporti associativi adoperandosi anche per la risoluzione delle questioni e vertenze che sorgano fra le varie categorie e fra le singole ditte associate, svolgendo opera di conciliazione fra le stesse e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese ed arbitrati;
5. acquistare, vendere, permutare beni mobili, immobili, mobili registrati, titoli, partecipazioni sociali, far parte di Società o Enti, contrarre mutui e obbligazioni di qualsiasi genere e specie, dare fideiussioni e concedere

ipoteca e garanzia di debiti altrui, sempreché si tratti di soggetti, Enti o Società i cui scopi sociali siano in armonia con gli scopi dell'Associazione Nazionale Imprenditori Unificati (es.: Enti per mostre ed esposizioni, Enti di istruzione, culturali, ecc....);

6. tutelare gli interessi economici e morali dell'Associazione sia agendo in sede politico-amministrativa sia agendo in sede giudiziaria, civile o penale; anche presentando querele per reati che non fossero perseguibili d'ufficio e costituendosi parte civile in giudizio;
7. svolgere tutte quelle ulteriori attività rispondenti al raggiungimento delle finalità dell'Associazione e alla tutela e alla difesa dell'interesse imprenditoriale.

Per realizzare le suddette finalità e funzioni l'Associazione:

- si avvale della partecipazione attiva degli imprenditori e delle persone fisiche alla vita associativa in modo che gli Organi Direttivi possano operare secondo mandati precisi e democraticamente manifestati in conformità alle norme del presente statuto;
- adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, ispirando agli stessi le proprie modalità organizzative ed i comportamenti ed impegnando gli associati alla sua osservanza.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e prestazioni tra le componenti del sistema.

TITOLO II – SOCI

Articolo 3 – perimetro della rappresentanza

Possono aderire all'Associazione come soci Effettivi:

- a. le imprese che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo imprenditoriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza.
- b. le imprese, che operano in settori di mercato in via di liberalizzazione o il cui capitale sia detenuto in misura superiore al 20% da soggetti pubblici o nelle quali il soggetto pubblico goda di diritti speciali o della possibilità di nominare e/o controllare gli organi di gestione in tutto o in parte;
- c. i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative.
- d. le persone fisiche.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'associato sistema.

La qualifica di associato con i relativi obblighi e/o diritti è intrasmissibile a terzi, ad eccezione dei casi relativi ad operazioni societarie, straordinarie, per le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti e cessioni di azienda.

Le imprese associate sono rappresentate dal Titolare o legale Rappresentante o dall'Amministratore Delegato o Direttore Generale con procura generale ad negotia.

Possano altresì rappresentare l'impresa, su delega formalmente espressa, i Membri del Consiglio di Amministrazione, gli institori o dirigenti dell'impresa muniti di procura ad negotia per settori fondamentali dell'attività aziendale.

Articolo 4 – Ammissione e durata

La domanda di ammissione a socio deve essere sottoscritta dal Titolare o Legale rappresentante dell'impresa o della persona fisica e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, nonché le disposizioni del Codice Etico, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali, anche in contraddittorio di altri Enti od Associazioni rappresentanti i lavoratori od altre categorie economiche.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei suoi rappresentanti legali, la natura dell'industria o dell'attività esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, il numero dei dipendenti e l'impegno a fornire gli altri chiarimenti che venissero richiesti dal Consiglio Direttivo.

Sulla domanda di adesione delibera il consiglio Direttivo o, su sua delega, il Vice Presidente per i Servizi Interni, sentito, per le situazioni in cui vi sia controversia, il parere del settore merceologico di competenza. Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

La domanda di ammissione, se accolta, impegna il Socio a tutti gli effetti statutari.

L'iscrizione è a tempo determinato e scade al 31 dicembre dell'anno di effettuazione del versamento della quota associativa annuale. L'Associazione ha facoltà di provocare provvedimento giudiziario di ingiunzione nei confronti dei Soci che si rendessero morosi o inadempienti al pagamento dei contributi. I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Associazione.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle sanzioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato al Consiglio Direttivo dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento confederale.

Articolo 6 – Doveri dei Soci

Il Socio è tenuto ad osservare le norme del presente statuto, nonché le disposizioni del Codice Etico e della Carta dei Valori Associativi, a seguire le direttive impartite dagli organi dell'Associazione nei limiti della loro competenza statutaria, a porre in essere comportamenti consoni all'immagine della categoria e alla funzione di rappresentanza dell'Associazione.

In particolare il socio deve:

- a. osservare rigorosamente i contratti collettivi di lavoro e ogni altra convenzione o accordo stipulati dall'Associazione o da altre componenti del sistema confederale;
- b. astenersi da comportamenti direttamente concorrenti rispetto alle funzioni ed alle competenze dell'Associazione;
- c. versare i contributi associativi di cui al successivo art. 22 secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione;
- d. comunicare all'Associazione nei tempi e nei modi richiesti i dati necessari all'aggiornamento del Registro delle Imprese.
- e. comunicare all'Associazione i propri recapiti telefonici/fax/e-mail o altro al momento dell'iscrizione.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie imprese nelle componenti di categoria, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento secondo gli schemi-tipo elaborati in sede nazionale.

Ogni Socio è tenuto a corrispondere all'Associazione:

- a. il contributo annuale deliberato dall'Assemblea ai sensi dell' art. 11, lettera g) ;
- b. gli eventuali particolari contributi.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale comporta l'automatica esclusione del socio senza necessità di relativa comunicazione ai sensi dell'art. 7 lett. g) del presente Statuto.

La quota associativa annuale ha durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il versamento, anche se esso è avvenuto infraannualmente, dopo di che la partecipazione del Socio cesserà automaticamente; nel caso in cui il Socio intenda rinnovare l'adesione per l'anno solare successivo è tenuto ad effettuare un nuovo versamento per l'intera quota associativa relativa all'anno solare successivo.

Articolo 7 – Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a. sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- b. censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- c. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e. decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna della Associazione;
- f. sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g. espulsione nel caso di morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice Etico.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal consiglio Direttivo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 8 – Cessazione della condizione di socio.

La qualità di socio si perde:

- a. per dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;
- b. per cessazione dell'attività esercitata dall'impresa;
- c. per risoluzione del rapporto associativo per accertata inadempienza dagli obblighi di cui all' art. 6, lettere a), b), c), e d);
- d. per espulsione per indegnità, con riferimento a quanto previsto dal Codice Etico.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 9 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. la Giunta, se nominata;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Presidente;
- e. i Vice Presidenti;
- f. i Revisori Contabili, se nominati;
- g. i Probiviri, se nominati.

Le procedure di funzionamento degli Organi Collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai Componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni,

precisa conoscenza degli argomenti da trattare, nonché – fatte salve particolari esigenze di riservatezza – adeguata documentazione circa gli stessi.

Decadono dalle cariche di cui alle lettere b), c), ed e), coloro che non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive e, in ogni caso, coloro che non intervengano ad almeno metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Articolo 10 – Convocazione, diritto di voto e funzionamento

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle imprese associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qual volta l'Assemblea Dei soci lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

L' avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno dieci giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, incluso il mezzo fax o posta elettronica e contenere l'indicazione del luogo giorno ed ora della prima e della seconda convocazione e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a tre giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli iscritti risultanti dal libro Soci.

L'Assemblea, in seconda convocazione, si intenderà valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante apposita delega scritta.

Ciascuna Azienda associata non potrà rappresentare più di un'altra impresa iscritta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di forzata assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età, il quale stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti presente.

Il verbale dell'Assemblea verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a. eleggere il Consiglio Direttivo;
- b. eleggere il Presidente;
- c. eleggere la Giunta se prevista dallo statuto;
- d. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e. eleggere i Probiviri;
- f. determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- g. approvare il bilancio consuntivo;
- h. approvare i contributi;
- i. modificare il presente Statuto;
- j. sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- k. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 12 – Giunta

Con apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci potrà essere nominata una Giunta.

Articolo 13 – Convocazione, riunioni e deliberazioni della giunta

Il funzionamento dell'eventuale Giunta sarà demandato alla modifica del presente statuto.

Articolo 14 – Attribuzioni della giunta

Le attribuzioni dell'eventuale Giunta saranno demandate alla modifica del presente statuto.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a. dal Presidente;
- b. da 1 (uno) Vice Presidente,
- c. dal Presidente del Comitato Piccola Industria, se costituito;
- d. dal presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, se costituiti;
- e. da due Membri nominati dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria. Essi sono rieleggibili.

Nel caso vengano a mancare uno o più componenti durante il mandato di carica essi sono sostituiti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I componenti così nominati rimangono in carica sin alla scadenza normale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, incluso il mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a un giorno, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, incluso il mezzo fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti di carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche nelle votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Articolo 16 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio lungo termine;
- b. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e controllarne i risultati;
- c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dall'Assemblea e dalla legge nonché dallo statuto;

- d. deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e. nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f. eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g. sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;
- h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano all'Assemblea, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i. proporre all'Assemblea la nomina del Direttore dell'Associazione e, ove necessario, del Vice Direttore;
- j. approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- k. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.
- l. Esercitare una corretta gestione contabile e fiscale.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente ha la facoltà di avvalersi della collaborazione, sia in Giunta, se nominata, che in Consiglio Direttivo, oltre che dei Vice Presidente, anche di persone di particolare competenza e rappresentatività.

Spetta in particolare al Presidente:

- a. Intrattenere i rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- b. Rappresentare l'Associazione in qualunque sede amministrativa e giudiziaria, costituendosi parte civile in giudizio e presentando querele per

offese fatte all'Associazione o alla categoria industriale, nominando avvocati e procuratori e conferendo loro mandato;

- c. convocare l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno della riunione;
- d. provvedere alla nomina di tutti i funzionari, determinando le condizioni di impiego, salvo il Direttore, l'eventuale Vice Direttore e i Responsabili di Settore;
- e. vigilare sull'ordinamento dei Settori dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi;
- f. curare che sia predisposto lo schema di bilancio annuale dell'Associazione;
- g. esercitare la vigilanza sull'attività dell'Associazione chiedendo documenti e notizie, appalesi necessaria per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h. provvede agli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il presidente, l'Assemblea, per la nuova elezione, deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il mandato del suo predecessore.

Articolo 18 – Collegio dei Revisori legali

L'assemblea potrà nominare negli anni pari, ogni 4 (quattro) anni, un Collegio dei Revisori legali composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, iscritti all'albo dei Revisori contabili, eletti dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto e non cooptati, in un momento diverso dall'elezione del Presidente.

Tutti gli associati aventi titolo hanno diritto di candidarsi a tali cariche, e saranno informati dall'Associazione per poter esprimere i propri candidati. Ciascun elettore può votare per un numero di candidati che non superi i 2/3 del Collegio.

La carica di Revisore contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione del conto consuntivo.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea e sono invitati ad intervenire a quelle della Giunta se nominata.

I Revisori contabili supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di loro mancanza.

Articolo 19 – Probiviri

L'Assemblea potrà eleggere 6 (sei) Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Brescia, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata, a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del Presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine dei Probiviri, anche per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, gli otto Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti cinque Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Articolo 20 – Disposizioni generali sulle cariche

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì

considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori ed i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione. Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 19 e 20 del presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e Consiglio Direttivo dell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata e al rispetto delle disposizioni dell'Assemblea in materia di incompatibilità tra le stesse e gli incarichi politico-amministrativi.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 21 – Direttore

Il Direttore dell'Associazione, nominato dall'Assemblea a norma dell'art. 14, coadiuva il Presidente del quale attua le disposizioni, sovrintende e coordina tutti i Settori operativi nei quali si articola l'attività dell'Associazione; gli uffici da lui dipendono gerarchicamente.

Egli partecipa senza diritto di voto all'Assemblea, alle riunioni di Giunta e di Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 22 – Fondo Comune

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
- b. dai contributi di spettanza dell'Associazione;
- c. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finchè non siano erogate;
- d. dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e. dalle somme incassate dall'Associazione per diritti di qualsiasi natura, per ritenute, per vendite di pubblicazioni o di periodici, ecc.....

Essendo l'Associazione ente non a fine di lucro, non è consentita la distribuzione di utili.

L'Amministrazione del patrimonio e la gestione dei fondi tutti di pertinenza dell'Associazione spetta al Consiglio Direttivo o alla Giunta se nominata.

Articolo 23 – Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di chiusura deve fedelmente rispecchiare la gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deliberato dal Consiglio Direttivo, sulla base dello schema predisposto dal Presidente, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio dovrà essere corredato da una relazione del Presidente e dei Revisori Contabili sull'andamento della gestione sociale.

L'Associazione adotta lo schema tipo di bilancio previsto dal codice civile per le società di capitali.

TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 24 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti presenti.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera Raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 25 – Scioglimento

Quando venga demandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di 1/3 della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 26 – Rinvio

Con riferimento alle persone fisiche si precisa che per queste valgono tutte le stesse clausole statutarie riguardanti le imprese e/o gli imprenditori.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge ed ai principi generali della prassi e del diritto.